

STATUTO DELLA MERCAFIR S.c.p.A.

TITOLO I

Denominazione – Sede – Durata – Oggetto

ART. 1

-Denominazione-

La Società consortile per azioni denominata "Mercafir S.c.p.A." è disciplinata dal presente Statuto. La denominazione può essere scritta in qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole che minuscole .

ART. 2

-Sede-

La Società ha sede nel Comune di Firenze.

La Società potrà aprire o sopprimere filiali, sedi secondarie, uffici e agenzie con deliberazione dell'organo amministrativo nei limiti del territorio nazionale e dell'Assemblea dei soci al di fuori del territorio nazionale.

Le eventuali variazioni all'indirizzo della sede, nonché l'istituzione o la soppressione di filiali, sedi secondarie, uffici e agenzie dovranno essere comunicate dall'organo amministrativo ai soci, con mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento della comunicazione entro otto giorni dalla deliberazione di merito.

ART. 3

-Durata-

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, senza che dia luogo ad ipotesi di recesso di cui all'art. 2437 del Codice Civile.


ART. 4

-Oggetto-

La Società ha per oggetto la gestione del Centro Alimentare Polivalente di Firenze in forma consortile ai sensi dell'art. 2602 del Codice Civile. Il Centro Alimentare Polivalente di Firenze è costituito dalle strutture e dai servizi per la raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agro-itticialimentari, intendendo come tali tutti i prodotti freschi, conservati e trasformati, di origine agricola o non agricola, destinati prevalentemente all'alimentazione. Sono compresi, pertanto, le carni di ogni tipo, il pesce, gli ortaggi e la frutta, i prodotti dell'industria alimentare, i fiori e le piante ornamentali.

Le strutture e i servizi del Centro Alimentare Polivalente sono funzionalmente rivolti sia al dettaglio tradizionale che alla Grande Distribuzione e alla Distribuzione Associata; alle forniture per collettività e ad ogni altra forma di distribuzione e utilizzazione di prodotti alimentari.

B
N. 14581 del Registro
E. 7448 della raccolta.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Scopo della società è quello di promuovere tutte le iniziative atte a sviluppare il commercio all'ingrosso dei prodotti stessi, con interventi mirati a ridurre la incidenza dei costi di distribuzione sui prezzi al consumo.

La società potrà anche assumere, per decisione dell'assemblea ordinaria dei soci, la gestione di altre strutture funzionali allo sviluppo della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari, in particolare altri Centri alimentari polivalenti, Mercati all'ingrosso, Mercati generali al dettaglio, Centri di servizio alla commercializzazione.

La società pertanto potrà:

- sviluppare il ruolo di Ente di servizi direzionali e offrire servizi prestati da terzi in appalto;

- svolgere attività di promozione e sviluppo, definendo le strategie di marketing finalizzato:

- a) alla creazione della domanda di servizi da parte degli operatori economici;

- b) a fornire all'esterno una corretta informazione e divulgazione delle attività svolte nei vari settori merceologici del Centro;

- c) ad ampliare l'area territoriale di influenza delle funzioni economiche svolte nel C.A.P. operando nell'ambito metropolitano, regionale, nazionale e internazionale;

- sviluppare gli strumenti e le tecnologie appropriate per mantenere ed accrescere la funzionalità operativa e il ruolo economico svolto dal Centro stesso;

- svolgere attività ed intrattenere rapporti con organismi economici ed istituzionali, anche a livello internazionale, rivolti alla valorizzazione dell'esperienza gestionale della società e allo sviluppo del Centro

Alimentare. In questo quadro la società potrà anche svolgere attività di consulenza per la realizzazione di strutture di distribuzione alimentare all'ingrosso;

- promuovere il collegamento operativo ed informativo con altri Centri in vista della realizzazione di un sistema integrato dei mercati di interesse nazionale;

- promuovere e svolgere azioni innovative nell'ambito della distribuzione alimentare rivolte al potenziamento della funzione distributiva del Centro Alimentare Polivalente, nell'interesse dell'utenza generale, così come dei soggetti economici che operano al suo interno.

La società potrà inoltre esercitare qualsiasi attività, assumere ogni iniziativa e compiere ogni operazione ritenuta necessaria o utile per il migliore conseguimento dello scopo sociale, con particolare riferimento a quanto previsto al precedente secondo comma; potrà inoltre assumere interessenze o partecipazioni nei

limiti del 5% o 10% del capitale della partecipata, a seconda che sia quotata o non quotata, in Società o Enti

aventi per oggetto attività connesse allo scopo sociale, oppure in limiti anche superiori secondo le modalità

di cui al successivo art. 19 sesto comma.

TITOLO II

-Capitale Sociale-Soci-Azioni ed Obbligazioni-

ART. 5
-Capitale Sociale -

Il Capitale Sociale è di € 2.075.173,95.= (duemilionesettantacinquemilacentosettantatre e novantacinquecentesimi), diviso in n. 8.735 (ottomilasettecentotrentacinque) azioni da € 237,57.= (duecentotrentasette e cinquantasettecentesimi) ciascuna.

ART. 6
- Soci -

Soci della Società possono essere il Comune di Firenze, la Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze, altri Comuni della Toscana e la Camera di Commercio di Firenze, che dovranno detenere la maggioranza delle azioni, gli Istituti Bancari ed operatori economici direttamente interessati alle attività del Centro Alimentare e/o le loro associazioni.

In ogni caso la partecipazione deve rispettare le indicazioni contenute nella legislazione Statale e Regionale in materia di mercati agro-alimentari all'ingrosso.

ART. 7
- Azioni -

Le azioni sono nominative e indivisibili e non potranno essere sottoposte a pegni o vincoli di qualsiasi natura a favore di terzi con effetto verso la Società.

La Società non emette i certificati rappresentativi delle azioni; pertanto la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.


Le azioni potranno essere cedute soltanto a soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo precedente, il cui accertamento è demandato all'organo amministrativo.

Ciascun socio che intenda cedere tutte o in parte le proprie azioni deve offrirle in prelazione agli altri Soci, comunicando all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il cessionario, il numero delle azioni che intende cedere, il prezzo di cessione e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare a tutti i soci gli estremi dell'offerta entro dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera del socio offerente.

Nel termine di giorni 60 dal ricevimento della raccomandata da parte dell'organo amministrativo, i soci che intendono acquistare le azioni offerte dovranno comunicare la propria incondizionata volontà all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di mancato esercizio del diritto prelazione, il cedente può alienarle, allo stesso prezzo o ad un prezzo superiore e con le modalità di pagamento prefissate, solo al nominativo risultante nella comunicazione inviata agli altri soci. Se i soci che intendono esercitare la prelazione sono più di uno le azioni offerte in vendita saranno ripartite tra loro proporzionalmente alle loro quote di partecipazione alla Società.

Tale diritto di prelazione non sussiste qualora:



- il comune di Firenze, o comunque gli Enti costituenti la parte pubblica del capitale azionario, intendano cedere in tutto o in parte le proprie azioni ad altri Enti Pubblici.

- i soci intendano trasferire le proprie azioni o parte di esse a Società del proprio gruppo, per tali intendendosi, ai sensi dell'art. 2359 del c.c., qualunque Società controllata da una Società o Ente capogruppo che controlli il Socio cedente, nonché la Società o Ente capogruppo medesima.

In nessun caso le azioni detenute dagli Enti Pubblici potranno essere inferiori alla maggioranza del capitale azionario.

Tale condizione dovrà essere rispettata anche nel caso in cui il diritto di opzione sia escluso nei casi previsti dall'art. 2441 del Codice Civile.

Le azioni sono di uguale valore e conferiscono uguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

ART. 8

-Obbligazioni-

L'emissione di obbligazioni può avvenire nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2410 e seguenti del Codice Civile. L'emissione di obbligazioni convertibili in azioni è deliberata dall'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 2420-bis del Codice Civile.

ART. 9

-Fondo consortile-

L'Assemblea ordinaria può deliberare ai sensi dell'art. 2615 ter ultimo comma del C.C., con la maggioranza dei tre quarti del capitale sociale, il versamento da parte dei soci consortisti di contributi in denaro per la costituzione del fondo consortile, in misura non superiore ad un quinto del capitale sociale, determinandone contestualmente le finalità generali e le modalità di utilizzo.

L'importo dei contributi, che graveranno sui soci consortisti proporzionalmente alle quote di capitale da ciascuno possedute, nonché le relative modalità e tempi di versamento, verranno determinati dall'assemblea sulla base di un bilancio di previsione di spesa approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare a consuntivo eventuali ristorni totali o parziali dei contributi versati.

Il Fondo consortile potrà essere ripristinato esclusivamente con parte degli utili di esercizio ai sensi del successivo art. 26.

TITOLO III

-Organi della Società-

ART. 10

-L'Assemblea-

L'assemblea è costituita dai soci risultanti iscritti nel libro dei soci.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 11

-Convocazione dell'Assemblea-

Le assemblee saranno convocate dall'organo amministrativo mediante avviso comunicato al domicilio dei soci, dei consiglieri e dei sindaci con mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

Lo stesso avviso di convocazione potrà indicare, qualora la prima andasse deserta, il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sull'approvazione del bilancio.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile.

L'assemblea è inoltre convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e quando si verifichino le condizioni previste dall'art. 2367 del Codice Civile, nonché negli altri casi previsti dalla legge.

Possono intervenire nell'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno due giorni prima di quello fissato dall'assemblea.

ART. 12

-Rappresentanza in assemblea-

I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee secondo il disposto dell'art. 2372 del Codice Civile.

Ciascun intervenuto non può rappresentare più di due soci.

La rappresentanza deve essere anche conferita per iscritto anche mediante semplice delegazione in calce alla scheda di ammissione.

Spetta al Presidente constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

ART. 13

-Presidenza dell'assemblea-

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da chi ne fa le veci o, in difetto da persona designata dall'assemblea stessa.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo crede opportuno, nomina due scrutatori.

ART. 14

-Deliberazioni dell'assemblea -

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la presenza e con le maggioranze stabilite dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

In seconda convocazione è tuttavia necessario il voto favorevole di tanti



[Handwritten signature]

soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, la proroga della società, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'art. 2351 del Codice Civile.

Le deliberazioni assembleari sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal Presidente dell'assemblea.

ART. 15

-Amministrazione della Società-

La società è, di norma, amministrata da un Amministratore unico, nominato dall'assemblea dei soci.

L'Assemblea può decidere l'affidamento dell'amministrazione a un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre e non superiore a cinque. L'adozione di tale scelta, così come le conseguenti nomine e determinazioni dei compensi, sono subordinate al rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione:

- l'assemblea dei soci ne nominerà il Presidente e il Vice-Presidente;
- La maggioranza dei consiglieri è nominata, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, dagli Enti Pubblici che detengono la maggioranza del capitale azionario in conformità dell' art. 6 del presente Statuto.
- La composizione finale del Consiglio di Amministrazione deve rispettare quanto previsto dall'art.3 della legge 120 del 2011 e dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251 in materia di presenza del genere meno rappresentato nell'organo sociale in oggetto; e più precisamente che la nomina del Consiglio di amministrazione sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo) dei componenti dell'organo stesso. Per il primo mandato, invece, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno 1/5 (un quinto) del numero dei componenti dell'organo. Come stabilito dalla normativa sopra richiamata l'applicazione della stessa avviene per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso D.P.R. 251/2012.
- I membri del Consiglio durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili; ad essi spetterà un compenso il cui ammontare sarà determinato annualmente dall'assemblea. Saranno inoltre rimborsate le spese debitamente documentate sostenute in ragione del loro ufficio.
- il Vice Presidente ha il compito esclusivo di rappresentare la società in caso di assenza o impedimento del Presidente, ed è esclusa la corresponsione a suo favore di alcun compenso aggiuntivo;
- Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di funzione ad uno solo degli amministratori, in aggiunta a quelle che l'Assemblea dei Soci abbia deciso di autorizzare preventivamente a favore del Presidente,

in tal caso il Consiglio potrà determinare un eventuale compenso per la carica;

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ai componenti degli organi sociali.

E' fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

ART. 16

-Altri strumenti di governo societario-

E' fatto divieto di istituire organi diversi se non previsti dalle norme generali in tema di società.

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai soli casi previsti dalla legge; in ogni caso non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, l'Assemblea valuta l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con gli ulteriori strumenti previsti dalle norme.

ART. 17

-Sostituzione degli Amministratori-

Se vengono a mancare per dimissioni o per altra causa uno o più Amministratori, i Consiglieri nominati in sostituzione di quelli cessati assumono l'anzianità di carica di quelli che hanno sostituito .


La sostituzione dei consiglieri cessati nominati dagli Enti Pubblici, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, spetta ai rispettivi Enti.

In caso di sostituzione dei componenti dell'organo di amministrazione venuti a cessare in corso di mandato, la composizione del predetto organo dovrà rispettare quanto previsto dall'art.3 della legge 120 del 2011 e dal Regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 251 del 30 novembre 2012, per garantire che il genere meno rappresentato ottenga una percentuale di componenti pari a quella prevista all'articolo precedente.

ART. 18

-Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione-

L'organo amministrativo è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea per Legge o per disposizione del



A handwritten signature in black ink.

presente Statuto.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza dell'organo amministrativo le decisioni concernenti:

- l'attuazione degli indirizzi generali di gestione indicati dall'assemblea;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali in Italia e all'estero;
- l'approvazione e la modifica di regolamenti interni.

In caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di Legge e del presente Statuto, questo può eleggere fra i suoi membri, per i tre esercizi del suo mandato, un Amministratore Delegato al quale delegare particolari attribuzioni, nei rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 15.

Saranno determinati eventuali compensi per la carica.

Delle decisioni assunte l'amministratore delegato dovrà informare il Consiglio alla sua prima successiva riunione; dovrà altresì riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.

ART. 19

-Del Consiglio di Amministrazione-

In caso di nomina il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi, sia nella sede della Società, sia altrove, dietro convocazione del Presidente che deve, in ogni caso, effettuarla qualora ne venga fatta richiesta da almeno tre amministratori o dal Collegio Sindacale; tale richiesta deve indicare espressamente l'oggetto su cui deliberare.

La convocazione viene fatta mediante avviso al domicilio di ciascun amministratore con lettera o telegramma o via fax o posta elettronica o consegna a mano; nella stessa forma ne è data comunicazione ai sindaci.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e sia ad essi consentito ricevere, visionare e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri

ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto ed alienazione di beni immobili, l'assunzione e/o concessione di interessenze e partecipazioni, nei limiti del 5 o 10% del capitale della partecipata a seconda che sia quotata o non quotata in Società o Enti aventi per oggetto attività connesse allo scopo sociale, il rilascio di garanzie, fidejussioni e/o avalli nell'interesse di terzi, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie su beni

sociali a garanzia di debiti di terzi, dovranno essere assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni di assunzione di interessenze e partecipazioni, in eccedenza ai limiti percentuali indicati al comma precedente, come pure quelle per l'esercizio diretto di attività di commercializzazione dei prodotti alimentari trattati all'interno del Centro Alimentare, dovranno essere assunte con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei suoi componenti. Delle deliberazioni è redatto apposito processo verbale che deve essere firmato dal Presidente dell'adunanza e dal segretario, nominato dal Consiglio anche al di fuori dei propri componenti.

ART. 20
-Presidente-

In caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Soci fra i consiglieri designati dal Comune di Firenze.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta legalmente la Società verso terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il consiglio può delegare al Presidente parte delle proprie attribuzioni, nel rispetto dell'art. 2381 del c.c. fatta eccezione di quelle di cui al II comma dell'art. 18.

Il Presidente accerta che venga data esecuzione alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e ne controlla e verifica i risultati.

ART. 21
-Vice Presidente-

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Soci fra i Consiglieri espressi dai soci rappresentanti il capitale privato.

Il Vice Presidente rappresenta validamente la Società in caso di assenza o impedimento del Presidente, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 15.


ART. 22
-Direttore Generale-

In caso di nomina il Consiglio di Amministrazione nominerà il Direttore Generale con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

Il Direttore Generale dovrà avere, quale requisito essenziale, comprovata esperienza nell'organizzazione e direzione aziendale, possibilmente nel settore agro-alimentare.

Al Direttore Generale oltre ai poteri che saranno specificatamente conferiti dal Consiglio di Amministrazione spetta:

- l'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, a



meno che nelle deliberazioni medesime non sia espressamente previsto di affidare l'incarico ad altri;

- il coordinamento dell'attività organizzativa e gestionale della struttura operativa ai fini di assicurare l'indirizzo unitario del Centro Alimentare Polivalente;

- la direzione del personale della società;

- la firma della corrispondenza ordinaria;

- la gestione dei valori, dei depositi, dei pagamenti e delle riscossioni della società.

Il Direttore Generale assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 23

-Collegio Sindacale-

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ed è costituito dal Presidente, da due Sindaci effettivi e da due supplenti.

Il Presidente e due Sindaci supplenti sono nominati ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, dal Comune di Firenze.

Gli altri Sindaci effettivi sono nominati dall'Assemblea che li sceglierà tra quelli designati dai soci rappresentanti il capitale privato.

La composizione finale del Collegio dovrà rispettare quanto previsto dall'art.3 della legge 120 del 2011 dal D.P.R. 30 novembre 2012 in materia di presenza del genere meno rappresentato nell'organo sociale in oggetto; più precisamente la nomina del Collegio Sindacale dovrà essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo) dei componenti dell'organo stesso. Per il primo mandato, invece, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno 1/5 (un quinto) del numero dei componenti dell'organo. Come stabilito dalla normativa sopra richiamata l'applicazione della stessa avviene per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Collegio successivo alla data di entrata in vigore dello stesso D.P.R. 251/2012.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della quota di rappresentanza di genere.

L'Assemblea determinerà altresì all'atto della nomina la retribuzione annuale spettante ai sindaci per l'intera durata del loro ufficio.

I sindaci dovranno essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della Giustizia, durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci sono rieleggibili.

ART. 24

-Revisione Legale dei Conti -

La revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea dei soci esclusivamente ad una società di revisione iscritta nel registro istituito presso

il Ministero della Giustizia.

TITOLO IV
-Bilancio ed Utili-

ART. 25
-Bilancio-

Gli esercizi sociali iniziano il 1 Gennaio e si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla compilazione ed alla formazione del bilancio, secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 26
-Utili-

Gli utili risultanti dal bilancio annuale al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, nonché delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, possono essere suddivisi, con decisione assunta con maggioranza che rappresenti i tre quarti del capitale sociale, come segue:

- 5% a fondo di riserva, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- 5% alla remunerazione del capitale degli azionisti;
- la parte rimanente a ulteriori riserve straordinarie per investimenti o remunerazioni del capitale nella misura e con le modalità determinate dall'Assemblea e nel rispetto dei singoli ordinamenti dei partecipanti.


TITOLO V
-Proroga- Scioglimento e liquidazione-

ART. 27
-Scioglimento della società-

Per la proroga, lo scioglimento e la liquidazione della società si danno per qui richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 28
-Richiamo alle disposizioni vigenti-

Per tutto quanto non è particolarmente previsto e disciplinato nel presente statuto, la società sarà regolata dalle vigenti disposizioni legislative.



A large, stylized handwritten signature is written in the lower left quadrant of the page.

A smaller, more compact handwritten signature is written in the lower right quadrant of the page, below the circular stamp.